

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
169/2018/E/EEL

APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI GESTORI DI UNA RETE INTERNA DI UTENZA (RIU) A CUI SONO CONNESSE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. 244/01);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 33;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, di riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia a partire dal 1 gennaio 2018 (di seguito: Decreto 21 dicembre 2017);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel, che fissa la decorrenza delle agevolazioni tariffarie relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia, di cui al decreto 5 aprile 2013;
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel, che determina le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel, recante la prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel, recante modalità e tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia negli anni 2013 e 2014;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel), recante disposizioni in materia di agevolazioni a imprese a forte consumo di energia ricomprese in una Rete Interna di Utenza di cui all’articolo 33 della legge 99/09 (di seguito: RIU);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 677/2016/R/eel, recante disposizioni urgenti alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) in merito alle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni di competenza 2013, 2014 e 2015;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, recante, tra l’altro, l’aggiornamento del registro delle reti interne di utenza (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 801/2016/R/eel, recante disposizioni operative per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2015;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 475/2017/E/eel, di approvazione di due verifiche ispettive nei confronti di gestori di RIU a cui sono connesse imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: deliberazione 475/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 507/2017/R/eel, recante disposizioni per l’erogazione delle agevolazioni di competenza 2015 alle imprese a forte consumo di energia elettrica e regolazione definitiva delle partite di competenza 2013 e 2014 a seguito della decisione della Commissione europea C (2017) 3406;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel, recante disposizioni operative per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2016;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 922/2017/R/eel, di completamento della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema e

coordinamento con il nuovo sistema di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, recante disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi del Decreto 21 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi da essa regolati con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- l’articolo 8, comma 4, del D.P.R. 244/01, stabilisce che i funzionari dell’Autorità incaricati di procedere ad accessi o ispezioni hanno il potere di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all’attività aziendale oggetto di indagine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 33, comma 1, della legge 99/09, definisce le condizioni che devono essere rispettate affinché una rete elettrica privata sia definita Rete Interna di Utenza;
- l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 83/12, prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, siano definite le “imprese a forte consumo di energia”, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo e incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa;
- l’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12 stabilisce che l’Autorità ridetermini i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12 ed esplica effetti per le agevolazioni fino all’annualità di competenza 2017;
- con comunicazioni del 24 aprile 2013 e del 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità gli atti di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39 del decreto-legge 83/12;

- il decreto 5 aprile 2013, unitamente agli indirizzi Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 e del 24 luglio 2013, individuano un regime tariffario agevolato per le imprese a forte consumo di energia;
- il decreto 5 aprile 2013 ricomprende, tra i parametri necessari per valutare l'ammissione di un consumatore nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, "*il quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività*";
- in particolare, l'energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della attività produttiva dell'impresa rileva:
 - a) ai fini dell'individuazione della soglia minima di consumo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 5 aprile 2013;
 - b) ai fini del calcolo dell'intensità del costo dell'energia elettrica sul fatturato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il quantitativo complessivo di energia elettrica utilizzata da un consumatore connesso a una RIU – diversamente da quanto accade per un consumatore direttamente connesso alla rete pubblica – non viene determinato dal gestore concessionario nell'ambito dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica regolato dall'Autorità, ma è frutto di un'elaborazione, generalmente effettuata dal gestore della RIU, sulla base di dati di misura rilevati in corrispondenza di punti interni alla rete privata; tale elaborazione risulta complessa in presenza di più utenti connessi alla RIU (siano essi clienti finali o produttori);
- generalmente, all'interno di una RIU possono trovarsi imprese a forte consumo di energia elettrica e imprese che non lo sono, così come si possono trovare imprese a forte consumo di energia elettrica con diversa intensità di costo di energia elettrica, ivi compreso il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica;
- pertanto, con la deliberazione 385/2014/R/eel, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie ex decreto 5 aprile 2013, si è reso necessario determinare l'energia elettrica imputabile agli usi propri di ciascuna delle imprese a forte consumo di energia elettrica connesse alla RIU (ivi compreso, eventualmente, il titolare del punto di interconnessione con la rete pubblica), distinguendo detta energia da quella imputabile agli altri soggetti connessi alla RIU e da quella imputabile alle perdite di rete;
- a tal fine, la deliberazione 385/2014/R/eel ha integrato la deliberazione 437/2013/R/eel, stabilendo che il titolare del punto di interconnessione della RIU alla rete pubblica trasmetta alla CSEA il bilancio energetico della RIU, secondo uno schema predefinito (Allegato 4 alla medesima deliberazione 437/2013/R/eel, come successivamente rettificato e completato dalla deliberazione 539/2015/R/eel);

- la deliberazione 385/2014/R/eel disciplina separatamente il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a beneficio dei soggetti titolari del POD della RIU (articolo 3) da quello a beneficio degli altri soggetti – diversi dal titolare del POD – che prelevano energia elettrica all'interno della RIU (articolo 4);
- ai sensi della deliberazione 437/2013/R/eel, la CSEA è incaricata dell'attuazione del sistema per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a beneficio delle imprese a forte consumo di energia e, nell'ambito di tale incarico, tra l'altro, riceve e verifica i bilanci energetici delle RIU a cui sono connessi soggetti che richiedono le suddette agevolazioni;
- con la deliberazione 788/2016/R/eel, l'Autorità ha aggiornato l'elenco delle RIU riportando, per ciascuna di esse, il relativo gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09;
- con la deliberazione 539/2015/R/eel, l'Autorità ha rettificato l'Allegato 4 alla deliberazione 385/2014/R/eel (che attribuiva convenzionalmente le perdite di rete interne alla RIU ai clienti finali), in modo da scorporare le perdite di rete interne alla RIU tra quelle associate all'energia elettrica prodotta e immessa in rete da quelle attribuite ai clienti finali presenti all'interno della medesima RIU;
- ai sensi della deliberazione 475/2017/R/eel, l'Autorità ha effettuato, nel 2017, due verifiche ispettive nei confronti di gestori di RIU a cui sono connesse imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità ulteriori tre verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettanti gestori di RIU, individuati tra quelli che hanno presentato il bilancio energetico di una RIU ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni tariffarie per una o più imprese energivore a essa connesse, e/o che gestiscono una RIU a cui sono connessi impianti di generazione di energia elettrica attivi, e/o che gestiscono una RIU in cui sia presente una quota significativa di consumi di energia elettrica di clienti finali che non siano imprese energivore.

RITENUTO OPPORTUNO:

- proseguire l'attività ispettiva avviata nel 2017 con la deliberazione 475/2017/R/eel, effettuando tre ulteriori verifiche ispettive, finalizzate all'accertamento del rispetto delle disposizioni dell'Autorità che disciplinano le modalità di determinazione del bilancio energetico di una RIU, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni tariffarie a beneficio di imprese a forte consumo di energia elettrica connesse a tale rete, presso altrettanti gestori di RIU, individuati tra quelli che hanno presentato il bilancio energetico di una RIU ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni tariffarie per una o più imprese energivore a essa connesse, e/o che gestiscono una RIU a cui sono connessi impianti di generazione di energia elettrica attivi, e/o che gestiscono una RIU in cui sia presente una quota significativa di consumi di energia elettrica di clienti finali che non siano imprese energivore

DELIBERA

1. di approvare il programma di tre (3) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 marzo 2019, nei confronti di gestori di RIU a cui siano connesse imprese a forte consumo di energia elettrica, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive in materia di bilancio energetico di una Rete Interna di Utente (RIU) presentato ai fini delle agevolazioni a favore di imprese a forte consumo di energia elettrica a essa connesse: oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità, da personale della CSEA e da militari del Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al gestore interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA e al Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nonché di inviare le lettere di richiesta di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 3;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2018;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni